



FACOLTA' DI INGEGNERIA



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COSENZA

**Esame di abilitazione all'esercizio della libera
professione di ingegnere**
Prima sessione 2011

“Lavori Privati :

- Progettazione
- Procedure

LAVORI PRIVATI

SI E' IN QUESTO CASO QUANDO IL COMMITTENTE NON E'
UN ENTE PUBBLICO MA UNO O PIU' PRIVATI

I RAPPORTI IN QUESTO CASO SONO REGOLATI DALLE
NORME DI DIRITTO PRIVATO

LAVORI PRIVATI PROGETTAZIONE

- La progettazione per i privati, sia di piccole che di grandi opere, viene affidata per conoscenza diretta.
- Il privato, salvo casi particolari, che conferisce un incarico non lo affida di solito in base ad un curriculum o in base alle competenze specifiche ma lo fa in base a conoscenze personali e di fiducia che ripone nella persona dell'ingegnere.

LAVORI PRIVATI PROGETTAZIONE

- Nella progettazione di un'opera pubblica si hanno tre fasi, preliminare definitiva ed esecutiva nella progettazione privata queste fasi di solito non sono ben distinte fra di loro ma si fondono generalmente nella progettazione esecutiva
- Le progettazioni private che possono essere oggetto di finanziamento sono di solito vincolate alle tre fasi di progettazione con i relativi elaborati

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239)

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria"**
- b) "interventi di manutenzione straordinaria"**
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"**
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia"**
- e) "interventi di nuova costruzione"**
- f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica"**

TITOLO III - Agibilità degli edifici

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità

- 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.**

- 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:**
 - a) nuove costruzioni;**
 - b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;**
 - c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.**

3 4 OMISSIS

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
 - a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
 - b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
 - c) la documentazione indicata al comma 1;
 - d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4 5 OMISSIS

Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (*Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19*)

1 2 OMISSIS

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

5 6 7 OMISSIS

Normativa Sismica Nazionale di riferimento

- Legge n. 1086 del 1971
- Legge n. 64 del 1974
- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
- D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”
- Circolare n. 617 del 6 febbraio 2009 "Istruzioni per l'applicazione delle <<Nuove norme tecniche per le costruzioni>> di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"

Cap. 10 NTC del 14.012008

REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI

ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

- Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:
 - Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica.
 - Relazione sui materiali;
 - Elaborati grafici, particolari costruttivi;
 - Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
 - Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera.

Normativa, decreti e circolari regionali

Legge Regionale n. 35 del 19.10.2009 recante “**Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica**”, disciplina il procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.

Art. 3 (*Autorizzazione sismica*)

1. Chiunque, nel territorio regionale, intenda procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione scritta dal competente Servizio Tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93 del DPR 380/2001, è tenuto farne denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia, trasmettendo in triplice copia il progetto esecutivo delle opere in oggetto firmato dal progettista, dal Direttore dei lavori e dagli altri tecnici redattori del progetto.

Nei casi in cui le Amministrazioni comunali non abbiano ancora costituito lo Sportello Unico per l'Edilizia, come previsto dall'art. 5 del DPR 380/2001, la denuncia dei lavori, ai fini dell'autorizzazione, va trasmessa direttamente al competente Servizio Tecnico regionale e per conoscenza all'Amministrazione comunale, secondo quanto meglio definito nel Regolamento regionale di attuazione.

2 3 omissis

- 4.** I principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica», dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia» Parte II «Normativa tecnica per l'edilizia» - Capo II e Capo IV, dalle relative norme tecniche emanate con i successivi DD.MM., dal D.M. 14 Gennaio 2008, dal D.lgs 163/06, dal DPR 554/99, e s.m.i.

Regolamento Regionale n. 18/2009 - procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009

ART. 4 - DENUNCIA E TRASMISSIONE DEI PROGETTI

La procedura di denuncia dei lavori al Servizio Tecnico Regionale attraverso le fasi telematiche, per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, deve essere svolta dal progettista responsabile delle strutture, su delega del committente o del R.U.P (Lavori pubblici) nell'ipotesi di opere pubbliche. Tale delega deve essere trasmessa in unica copia al Servizio Tecnico Regionale all'atto della trasmissione della copia cartacea del progetto.

NB prima di effettuare la procedura bisogna richiedere la password di accesso al SI-ERC (Sistema Informatico - Edilizio Regione Calabria)

-
- Delibera G.R. n. 601 del 14-09-2010 - Tariffario relativo all'istruttoria e rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa sismica
 - Decreto del Dirigente Generale n. 18866 del 29 dicembre 2010 - Attivazione Sistema Informativo SI-ERC (Differimento della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m al 1luglio 2011)
 - Legge regionale 30 giugno 2011, n. 16 Differimento della legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m al 1 luglio 2012

NATURALMENTE ANCHE PER LE PROGETTAZIONI PRIVATE VANNO RISPETTATI GLI ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA

- **FONTE NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE**

D.Lgs. n. 81/2008 - art. 90 c. 9° e 10°

(come modificato dall'art. 59,

D.Lgs. Correttivo n. 106 del 03.08.2009)

T. U. sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Art. 90, D.Lgs. 81/08 T.U. sicurezza sul lavoro:

COMMI 8° e 9° Il Committente anche privato, imprenditore e non:

Lett. a) deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici secondo le modalità indicate nell'Allegato XVII al DLgs. n.81/08, compresa verifica DURC sempre necessaria anche per cantieri "minori"

lett. b) deve trasmettere DURC regolare alla P.A. **concedente, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI** oggetto di Permesso di Costruire o DIA (salva l'acquisizione d'ufficio da parte della P.A. concedente ex art. 16bis, D.L. 185/08...), fermo l'obbligo del committente di comunicare il nominativo dell'Impresa appaltatrice già nella DIA (come previsto con normativa nazionale dall'art. 23 DPR 380/01 – T.U. Edilizia)

COMMA 10° In assenza di DURC regolare (da sottolineare che l'inciso "anche in caso di variazione dell'Impresa esecutrice" è stato eliminato dal DLgs. Correttivo 106/09) l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa

Grazie per l' attenzione

e adesso.....

buon lavoro